



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Furto d'auto: la denuncia ai carabinieri non esonera il posteggiatore da responsabilità

Autore: Redazione | 06/01/2012



Il gestore del parcheggio custodito risponde del furto d'auto, a meno che non provi di aver fatto il possibile per evitare l'evento.

Il parcheggiatore risponde del furto d'auto avvenuto nel posteggio custodito a meno che non dimostri l'inevitabilità dell'evento: a tal fine non basta che egli denunci la rapina ai Carabinieri **[1]**.

In generale, nel caso di un “**parcheggio custodito**” **[2]**, il gestore del parcheggio [deve sorvegliare l'auto](#) e restituirla nella condizione in cui gli è stata affidata **[3]**. Pertanto, egli deve **risarcire** il cliente per gli eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di tali impegni.

La responsabilità del posteggiatore viene meno solo quando egli dimostri **l'inevitabilità** dell'accaduto. E, tra gli eventi imprevedibili che escludono la colpa, rientra la **rapina**.

Attenzione: “rapina” e non il semplice “furto”.

La prima, infatti, a differenza del secondo, presuppone, oltre alla sottrazione del bene, anche la **violenza alla persona o minaccia**, circostanze che rendono la sottrazione inevitabile **[5]**. Dunque, se il furto non esonera dalla responsabilità il parcheggiatore, la rapina sì.

Tuttavia, affinché il parcheggiatore sia sollevato dalla responsabilità, è necessario che egli **provi davanti al giudice** che si è trattato di rapina e non di furto.

Ebbene, secondo la magistratura, la prova non si raggiunge semplicemente producendo la **querela della rapina ai Carabinieri**. La sola denuncia è tutt'al più un **indizio**, ma non una prova del fatto.

Facile sarebbe, altrimenti, per il gestore di un parcheggio, che abbia subito un furto, esonerarsi da qualsiasi obbligo di risarcimento denunciando alla polizia che si sarebbe trattato invece di una rapina.

In altre parole, il gestore – per non essere responsabile – deve dimostrare in modo **inequivocabile** l'assenza di una propria colpa.

di MANUELA PAGANI

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, dott. Maria Caterina Badii ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3630/10 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da G.S. (...) nato a Bassano del Grappa (VI) il (...), ivi residente in viale (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti S.C. e S.C. del Foro di Bassano del Grappa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. P.M. in Milano, come da mandato a margine dell'atto di citazione,

Attore

contro

K.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Somma Lombardo (VA), rappresentata e difesa dal dott. L.M., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. L.B.,

Convenuta

Oggetto: Risarcimento danni.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo notificato il 7.12.2009, l'attore citava in giudizio la comparente società' al fine di essere risarcito del danno economico subito a seguito di un furto, ad opera di ignoti, verificatosi presso il parcheggio custodito "P.T." sito in Segrate (Mi) via (...), ove lo stesso aveva lasciato in custodia l'autovettura. L'istante riferiva che il giorno 7.3.2009 si recava presso il parcheggio custodito ove consegnava l'autovettura Volkswagen Golf 2.0 Tdi S. Sportline

targata (...) di sua proprietà, affinché vi rimanesse parcheggiata e custodita fino al 15.3.2009; all'atto della consegna del veicolo veniva chiesto all'attore di depositare anche le chiavi dell'autovettura e gli veniva rilasciato il biglietto di avvenuto deposito e ricevuta del relativo pagamento anticipato.

Il giorno 15.3.2009 l'attore tornava al parcheggio per ritirare la propria auto, ma gli veniva comunicato che la stessa era stata oggetto di furto avvenuto presso l'autorimessa in data 13.3.2009; l'attore era quindi costretto a fare ritorno a Bassano del Grappa sostenendo spese per treno e taxi (Euro 19,50 ed Euro 45,00), nonché, necessitando di un veicolo per lo svolgimento della propria professione, a noleggiare un'auto con un costo di Euro 480,00.

In data 23.3.2009 l'auto dell'attore veniva ritrovata, ma aveva riportato una serie di danni (strisciatura del cofano anteriore lato sinistro - strisciatura della porta anteriore e posteriore lato sinistro); per il recupero del mezzo si rendeva necessario l'intervento del Soccorso Stradale con un ulteriore esborso di Euro 302,40.

A tali esborsi, lamenta l'attore, devono necessariamente aggiungersi anche il costo per le riparazioni della carrozzeria e per la sostituzione delle chiavi e del telecomando (Euro 666,67), nonché la quota di bollo auto e assicurazione non goduti nei giorni in cui è stato privato del proprio veicolo.

Costituitasi in giudizio, la K.A. chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo di nulla dovere poiché i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attore erano riconducibili alla rapina avvenuta in data 13.3.2009 ad opera di ignoti e non a responsabilità imputabile alla società.

Dalla suesposta sintesi, si rileva che è stata raggiunta la prova di quanto affermato dall'attore nella domande introduttive, avendo questi assolto sufficientemente all'onere probatorio, posto a suo carico dall'art. 2697 del Codice Civile, secondo il quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Nello specifico, l'istante, esponendo in narrativa la dinamica dei fatti ha documentalmente provato l'avvenuta conclusione del contratto di parcheggio con la società convenuta e la sottrazione ad opera di ignoti della sua autovettura, nonché la circostanza che al momento del parcheggio le chiavi siano state consegnate al custode dell'autorimessa (circostanze peraltro non contestate dalla convenuta). Parte convenuta ha dedotto che la società K.A. S.r.l. dovrebbe ritenersi esente da responsabilità essendo la sottrazione del veicolo dell'attore riconducibile all'ipotesi delittuosa della rapina e non del furto; la stessa non ha tuttavia fornito al giudicante alcuna testimonianza giuridicamente valida di quanto accaduto, limitandosi unicamente a produrre in giudizio copia della

denuncia sporta ai Carabinieri di Segrate i quali - a loro volta - si sono limitati ad acquisire le dichiarazioni del sig. K.O..

La giurisprudenza della Suprema Corte, a tal proposito, appare chiara nell'affermare che "la denuncia... fatta all'autorità..., come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo... ha valore... di semplice indizio" (così Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974).

Indizio, appunto, che - all'esito dell'istruzione dibattimentale - non risulta essere stato supportato da altre prove dirette o indirette.

Alla luce delle suesposta considerazioni, vanno accolte le domande attoree.

In ordine al quantum i danni subiti dall'attore sono stati quantificati in Euro 1.544,33, somma ritenuta congrua anche sulla base dei documenti prodotti.

Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attore le spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, sulla domanda proposta da G.S., definitivamente pronunciando così provvede:

- condanna K.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore, per i titoli di cui in motivazione, la somma di Euro 1.544,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo,

- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.481,19, di cui Euro 169,32 per spese, Euro 800,00 per diritti, Euro 1.255,00 per onorari, Euro 256,87 per spese generali, oltre C.P.A. ed Iva come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Milano, il 29 agosto 2011.

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2011.

Note

[1] Giudice di Pace di Milano, sent. n. 11 ottobre 2011. **[2]** Cass., sezioni unite, sent. n. 14319 del 28 giugno 2011. **[3]** Il contratto di parcheggio custodito, infatti, deve essere ricondotto al contratto di **deposito**. Da ciò deriva la responsabilità del gestore in caso di difetto di vigilanza. **[4]** Artt. 1218, 1780 c.c. **[5]** Si veda, ad esempio, Cass. sent. del 5 dicembre 2003, n. 18651 che però fa riferimento

all'analogia responsabilità per obbligo di custodia dell'albergatore.